



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
LICEO GINNASIO DI STATO "EUGENIO MONTALE"
Liceo Classico, Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze Umane
Sede legale: Via di Bravetta, 545 - 00164 ROMA – C.F. 97021870585
✉ RMPC320006@istruzione.it ✉ RMPC320006@pec.istruzione.it
Sito web: www.liceomontaleroma.edu.it ☎ 06 121123660

Prot. come da segnatura

Circ. n. 15

Ai docenti
Alle famiglie degli alunni
Agli Studenti
Al DSGA
Al personale ATA
Sito web

OGGETTO: Divieto utilizzo del cellulare a scuola per l'Anno Scolastico 2023/2024

Si ricorda agli alunni e a tutto il personale docente e ATA che la Circolare Ministeriale del 19 dicembre 2022 del Ministero dell'Istruzione e del Merito **vieta, con alcune eccezioni, l'uso dei cellulari e di altri dispositivi elettronici a scuola.**

Il divieto è richiamato anche dalla seguente normativa vigente:

1. **DPR 24 giugno 1998, n. 249** – Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
2. **DPR 21 novembre 2007, n. 235** – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
3. **Direttiva Ministeriale 15 marzo 2007** – Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti;
4. **Legge 29 maggio 2017 n. 71** recante Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.
5. **Circolare n. 107190 del 19 dicembre 2022.**

La Scuola mette a disposizione degli studenti e delle famiglie le linee telefoniche per comunicazioni urgenti.

Si ritiene opportuno ricordare, inoltre, quanto previsto dal Regolamento di Istituto attualmente vigente:

Art. 30

Utilizzo del telefono cellulare

1. E' vietato l'utilizzo dei telefoni cellulari durante lo svolgimento dell'attività didattica al di fuori delle situazioni per le quali sia il docente a prevederne un uso funzionale allo svolgimento della lezione stessa. Di norma, l'uso del cellulare sarà consentito solo in casi eccezionali e sempre previa autorizzazione del docente (Dir. Min. 15/03/07, Prot. n° 30/dip./segr.).
2. Qualora gli studenti avessero necessità di comunicare con i familiari, previa autorizzazione del docente presente in classe, potranno recarsi in segreteria ed usufruire del telefono fisso della scuola.

In base a quanto sopra esposto, si sottolinea che il telefono cellulare, essendo un oggetto d'uso piuttosto comune e frequente tra i giovani, è al contempo uno strumento dotato di ampie valenze tecnologiche che lo rendono utile anche negli ambienti di apprendimento sotto la rigorosa guida dei docenti.

Lo smartphone, pertanto, può essere adoperato con finalità didattiche - esplicitamente previste dal Piano Nazionale Scuola Digitale (si veda nello specifico l'azione # 6 "Bring Your Own Device" [BYOD], ovvero "porta il tuo dispositivo", che evidenzia la possibilità per le scuole di ricorrere a politiche attive per il BYOD in ambito educativo che espressamente prevedono l'uso di dispositivi elettronici da parte degli studenti "per il lancio di una strategia complessiva di innovazione della scuola italiana e per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo nell'era digitale") – sempre ed esclusivamente sotto la supervisione del docente di riferimento per la classe.

Si può, quindi, nel rispetto delle indicazioni nazionali recentemente ribadite dal Ministro della Istruzione, promuovere l'uso scolastico dei dispositivi elettronici per la connettività, quali smartphone e/o tablet, in linea con gli specifici scopi didattici, per l'apprendimento, la progettazione, l'acquisizione di informazioni e di documenti, la comunicazione veloce di informazione nell'ottica di una comune crescita culturale e formativa.

Resta fermo che nei vigenti principi normativi, come avviene ormai in quasi tutti i Paesi europei, anche in Italia l'uso del cellulare a scuola, con finalità diverse da quelle sopra-citate, è vietato.

E' appena il caso di ricordare che lo ha già disposto il Ministro dell'Istruzione con la direttiva del 15 marzo 2007 (a cui si rimanda per una attenta lettura integrale del testo), impegnando tutte le istituzioni scolastiche a regolamentarne l'uso, in quanto questo stesso uso, oltre a configurarsi come una grave mancanza di rispetto verso l'insegnante e come ostacolo alla regolare attività didattica, costituisce un'infrazione disciplinare che comporta l'applicazione di sanzioni più o meno gravi. Tale disposizione trova giustificazione, oltre che sulla base del principio del buon senso e della buona educazione, anche nella circostanza che il telefono cellulare è occasione certa di distrazione. Nondimeno, l'uso improprio del cellulare e/o di dispositivi elettronici similari, ad esempio per riprese o foto non autorizzate dai diretti interessati, e la loro eventuale pubblicazione/diffusione in rete, oltre che essere oggetto di provvedimenti disciplinari, può costituire reato per violazione della privacy

(Codice della Privacy, D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii introdotte dal GDPR 679/2016 e D.lgs 101/2018, nonché l'art.10 del Codice Civile, l'Art. 615 bis Codice Penale - Interferenze illecite nella vita privata) ed essere soggetto a possibili denunce presso l'autorità giudiziaria competente da parte dell'interessato.

Nel caso in cui gli studenti non tengano il cellulare spento, lo utilizzino per chiamate e/o messaggistica o altri usi non consentiti lo utilizzino nel corso di una verifica scritta o effettuino, in maniera non autorizzata, riprese audio/foto/video senza informare anticipatamente l'insegnante, lo stesso provvederà al ritiro del dispositivo, alla convocazione della famiglia tramite segreteria per la riconsegna del cellulare ovvero ad avvertire l'Ufficio di Dirigenza per le suddette operazioni. Le famiglie sono invitate ad adoperarsi, nel modo che riterranno più opportuno, a sensibilizzare i propri figli ad un uso idoneo dei suddetti dispositivi, contribuendo a creare quell'alleanza educativa in grado di trasmettere obiettivi e valori per costruire insieme identità, appartenenza e responsabilità.

Si ricorda inoltre che il divieto di utilizzare i telefoni cellulari durante lo svolgimento delle attività di insegnamento opera anche nei confronti del personale docente (Circ. n. 362 del 25.8.1998 alla cui lettura si rimanda), in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente e dalla necessità di assicurare, all'interno della comunità scolastica, le migliori condizioni per lo svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, unitamente all'esigenza educativa di offrire agli studenti un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti.

Sono, però, esonerati dal divieto dell'uso del cellulare i docenti collaboratori del DS e i docenti fiduciari di un plesso ove, per motivi logistici e organizzativi, debbano utilizzare il cellulare per la risoluzione di problemi urgenti; inoltre, la DSGA, i collaboratori del D.S. e i responsabili di plesso che devono essere comunque raggiungibili nella giornata lavorativa dal D.S. o da un suo delegato e dagli uffici di segreteria.

Lo stesso divieto di utilizzare telefoni cellulari riguarda anche il personale ATA, sia il personale amministrativo, durante l'espletamento del servizio, sia i collaboratori scolastici in servizio durante le ore di lezione nei luoghi ad essi destinati, comprese le pertinenze frequentate dagli studenti quali atri e corridoi.

Si chiede la cortese collaborazione delle famiglie nel sensibilizzare i propri figli ad un uso idoneo del telefono cellulare, contribuendo a creare quell'alleanza educativa in grado di trasmettere obiettivi e valori per costruire insieme identità, appartenenza alla comunità educante, nonché senso di responsabilità.

Si confida nella massima collaborazione di tutti e si porgono cordiali saluti.

Roma, 11.09.2023

Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Rossi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3 co 2 D.Lgs 39/93)